



L'angolo della giustizia



Uno strumento al quale le imprese attualmente fanno maggior ricorso

Crisi d'impresa risolta col concordato preventivo

di Flavio De Pandis

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale cui attualmente le imprese fanno maggior ricorso. Le norme che lo disciplinano, risalenti al 1942, sono state modificate, dopo una lunga e tormentata gestazione, in più riprese tra il 2005 ed il 2007.

Di seguito alcune notizie di base sull'istituto giuridico in commento. Il debitore deve presentare la richiesta di ammissione alla procedura del Concordato preventivo al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha sede principale.

Alla domanda devono essere allegati: la relazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, il dettaglio delle attività con stima dei valori, l'elenco dei creditori con i relativi crediti.

Una delle rilevanti novità introdotte dalla recente riforma prevede che alla domanda sia allegata anche la relazione di un *esperto professionista* (revisore contabile che sia dottore commercialista, ragioniere od avvocato) per attestare la *veridicità* dei dati contabili esposti dal debitore e la *fattibilità* del piano concordatario. A questa Relazione - sempre necessaria - si può aggiungere una seconda

Relazione di un *esperto professionista* qualora venga proposto un pagamento parziale ai creditori privilegiati.



Flavio de Pandis

Il Tribunale, accertata l'esistenza dei richiesti presupposti e la mancanza di motivi per la inammissibilità della proposta, dichiara aperta la procedura del concordato preventivo, nomina il *Giudice Delegato* ed il *Commissario Giudiziale*, ordina la convocazione dei creditori, dispo-

ne che il debitore depositi presso la Cancelleria del Tribunale la somma pari al 20-50% delle prevedibili spese di procedura.

Il *Commissario Giudiziale* esegue le verifiche contabili apportando le necessarie modifiche e comunica sinteticamente a tutti i creditori la proposta del debitore e la data di convocazione dei creditori avanti il *Giudice Delegato*.

Redige inoltre l'Inventario del Patrimonio del debitore con l'ausilio, se ritenuto necessario, di esperti estimatori ed almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori, deposita la sua Relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sui contenuti della proposta concordataria e sulle garanzie offerte.

Al Commissario spetta un compito impegnativo, in quanto l'approvazione o meno della proposta concordataria da parte dei creditori, dipende anche dalle informazioni contenute nella sua relazione.

Il Tribunale non può, in concreto, operare alcuna valutazione economica sui contenuti del Piano Concordatario proposto dal debitore e ritenuto valido dall'esperto profes-

sionista che ne ha attestato la fattibilità e la veridicità dei dati contabili in esso contenuti.

Allorquando il Commissario accerti che il debitore ha occultato parte dell'attivo oppure ha dolosamente esposto debiti inesistenti o commesso altri atti in frode ai creditori, il Tribunale avvia la procedura di revoca del Concordato.

All'esito del procedimento di revoca, il Tribunale può dichiarare il fallimento dell'imprenditore concordatario su richiesta del Pubblico Ministero o di un creditore.

Nel caso in cui i creditori - o più precisamente la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto (50% +1) - aderiscano alla proposta concordataria, si apre il giudizio di omologazione al termine del quale il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, dichiara omologato il Concordato con apposito decreto.

Se trattasi di concordato con cessione di beni, il Tribunale, nel medesimo decreto di omologa, nomina uno o più *Liquidatori ed un Comitato* composto da tre o cinque creditori, fissando le modalità con le quali deve avvenire la liquidazione.

In caso di opposizioni all'omologa o in esito al controllo formale svolto, il Tribunale può respingere il concordato (e quindi non omologarlo).

In tal caso, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero o di istanza depositata da un creditore, con separata sentenza può contestualmente dichiarare il fallimento del debitore¹.

Se invece il Concordato viene omologato, il Commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento e riferisce al Giudice Delegato delle eventuali irregolarità in danno dei creditori.

Qualora nella fase di esecuzione il debitore non fosse più in grado di adempiere a quanto promesso nella proposta concordataria, non il Commissario ma soltanto un creditore può chiedere al Tribunale la risoluzione del Concordato.

Visto in estrema sintesi l'iter procedurale nei suoi momenti salienti, è necessario aggiungere qualche considerazione sugli effetti che il *nuovo* concordato preventivo ha prodotto nel mondo delle imprese.

Il *vecchio concordato* veniva concesso soltanto agli imprenditori "meritevoli" che, pur essendo in stato di grave crisi, fossero in grado di promettere, con serie garanzie o con la cessione di tutti i loro beni, il pieno soddisfacimento ai creditori privilegiati (dipendenti, professionisti, artigiani, agenti di commercio, cooperative di lavoro, enti previdenziali ed assistenziali, Amministrazione Finanziaria dello Stato etc.) ed in misura ridotta (ma almeno pari al 40%) ai creditori chirografari (fornitori di beni e servizi etc).

La procedura era di difficile accesso e, spesso, alla domanda di ammissione seguiva la dichiarazione di fallimento, per l'emersione di fatti che incidavano sulla meritevolezza o per l'impossibilità di raggiungere la percentuale minima richiesta dalla legge. Il *concordato riformato*, permette all'imprenditore in crisi, anche se non insolvente, di presentare in Tribunale una proposta liberamente strutturata e senza limitazioni (con riferimento a quanto promesso ai creditori) nella quale si può prevedere la semplice liquidazione delle attività oppure la continuità dell'azienda con la conservazione dei posti di lavoro e del *know-how* acquisito nel tempo.

E' divenuto possibile suddividere i creditori in classi (secondo *posizione giuridica ed interessi economici omogenei*) e promettere un pagamento parziale anche ai creditori privilegiati.

Per l'approvazione della proposta concordataria è ora sufficiente la semplice maggioranza dei crediti ammessi al voto (sono esclusi dal voto i creditori privilegiati).

La vecchia norma ne prevedeva due (numerica e di capitale) cioè la maggioranza dei creditori ammessi al voto doveva nel contempo rappresentare la maggioranza dei crediti.

La nuova configurazione delle maggioranze richieste per l'approvazione della domanda concordataria può dar luogo alla prevaricazione di un numero limitato di creditori che, risultando creditori dei maggiori importi, sono in grado di decidere l'esito della votazione in un senso o nell'altro a seconda dei propri interessi.

E' questo uno degli aspetti negativi del riformato Concordato preventivo che, peraltro, ha visto diminuire i poteri di controllo e valutazione degli organi della procedura (Tribunale, Giudice Delegato e Commissario Giudiziale) con l'attribuzione del massimo rilievo al determinante accordo fra il debitore in crisi ed i suoi creditori chiamati a votare sulla sua proposta.

Fra i risvolti negativi della riforma va pure inserita l'esclusione di quelle norme che avrebbero potuto costituire un rimedio preventivo all'aggravarsi della crisi aziendale.

In vari disegni di legge che hanno costituito i preliminari della riforma della Legge Fallimentare erano previsti gli *istituti di allerta*.

Enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate) avrebbero dovuto segnalare al Tribunale le imprese in stato di rilevante indebitamento (per contributi e imposte non versati).

Il Tribunale, dopo aver sentito l'imprenditore, gli avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività, proteggendo l'integrità del suo patrimonio con la sospensione degli atti esecutivi nei suoi confronti e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziale.

In tal modo, l'imprenditore avrebbe potuto trovare rimedi per restituire

1. *Nell'incertezza interpretativa della normativa novellata, pare che ai creditori non sia preclusa la possibilità di depositare istanza di fallimento nei confronti dell'imprenditore che abbia già depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.*

i giusti equilibri alla sua impresa e, se ciò non fosse stato possibile, non sarebbe giunto alla domanda di ammissione al Concordato Preventivo, come oggi accade, in condizioni di irreversibile crisi ovvero in stato pre-fallimentare.

Purtroppo, gli istituti di allerta sono rimasti "lettera morta".

La riforma ha reso meno difficoltoso l'accesso alla procedura concordataria, nell'intento di tutelare e mantenere l'elemento vitale dell'impresa pure in crisi e privilegiare la continuazione delle imprese rispetto alla loro semplice liquidazione, non completando il rinnovo della normativa, come visto, con l'introduzione degli istituti di allerta.

L'esperienza dei giorni nostri insegna che il Concordato preventivo riformato spesso è visto dagli imprenditori come una sorta di *esca-*

motage che consente al concorrente non competitivo di continuare ad operare sul mercato.

Può accadere, infatti, che l'imprenditore in crisi (ma *scalstro*) ricorrendo alla *ristrutturazione* della propria situazione finanziaria riesca a proseguire l'attività produttiva con una nuova società (NewCo), spesso costituita da parenti ed affini o da società fiduciaria, alleggerito di gran parte dei debiti, a tutto scapito dei suoi creditori, costretti a subire la falce della proposta concordataria, e ciò ha indotto qualche improvvisato commentatore a gridare alla "truffa legalizzata".

Si tratta però di accusa del tutto infondata, soprattutto laddove operano Tribunali che mantengono un atteggiamento severo nei confronti delle domande di concordato meno serie e commissari giudiziali che, in

tempo limitato e con professionalità, forniscono i necessari elementi di giudizio ai creditori.

Il Concordato Preventivo riformato è una procedura giovane, in relazione alla quale non si sono ancora consolidati riferimenti giurisprudenziali univoci o prassi condivise da tutti i Tribunali.

Anche se da più parti si sostiene che necessiti di miglioramenti, il rinnovato concordato preventivo, nella sua struttura odierna, può ancora permettere all'imprenditore onesto ma sfortunato (*come veniva qualificato nella Relazione al Re sulla Legge Fallimentare del 1942*) di evitare il fallimento, contenere la dispersione del patrimonio tecnico ed umano accumulato nel tempo ed avere una ulteriore chance per rinnovare e continuare il proprio percorso.

Flavio De Pandis
Dottore commercialista

